



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione anticipata per lavori usuranti

Autore: Redazione | 18/01/2016



Regime speciale per lavoratori addetti in mansioni faticose e pesanti, lavoratori notturni, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli.

Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata secondo le regole ordinarie, i lavoratori addetti a mansioni particolarmente **faticose e pesanti** (cosiddette **attività usuranti**) possono conseguire, a richiesta, il diritto al

trattamento pensionistico anticipato (comunemente chiamato prepensionamento).

Campo di applicazione

Sono considerati lavoratori addetti a mansioni usuranti i soggetti indicati qui di seguito.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Sono considerate **mansioni particolarmente usuranti**:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;

- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Lavoratori notturni con una permanenza minima nel periodo notturno

Ai soli fini dell'accesso ai benefici pensionistici, sono considerati lavoratori notturni:

1) i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore:

- a 78, nel caso di maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

- a 64, nel caso di maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato dal 1o luglio 2009

2) i lavoratori, diversi da quelli di cui al punto 1), che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"

Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione particolari voci di tariffa INAIL e criteri per l'organizzazione del lavoro impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Conducenti di veicoli

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La **pensione anticipata** è concessa a condizione che i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

- 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

- la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1o gennaio 2018.

Gli **ultimi 10 anni di attività lavorativa** devono essere conteggiati come anni solari (ad esempio: 26 marzo 2011 - 26 marzo 2012), e calcolati a ritroso a partire:

- dalla data di cessazione del rapporto, per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 ma hanno già cessato la loro attività prima di detta data;
- dal 31 dicembre 2011, per i lavoratori ancora in attività che maturino i requisiti entro tale data.

Non devono inoltre essere computati i periodi di mancato svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio per inoccupazione o mobilità).

Per il calcolo del periodo di 7 anni di svolgimento dell'attività usurante (compreso l'anno di maturazione dei requisiti) si deve tener conto dei periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Trattamento

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che svolgono le predette attività possono accedere alla pensione attraverso il cosiddetto **sistema delle quote**, date dalla somma dell'età anagrafica e anzianità contributiva.

Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel 2011, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori in via ordinaria è di 3 anni in riferimento all'età anagrafica e di 2 unità in relazione alla somma di metà anagrafica e anzianità contributiva. I requisiti richiesti sono qui indicati

ANNO 2011	
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 94	
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 57	
ANNO 2012	
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 96	
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 60	
ANNO 2013-2015	
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 97,3	
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 61 e 3 mesi	
ANNO 2016-2018	
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva: 97,7	
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito: 61 e 7 mesi	

Per i **lavoratori notturni** che prestano la loro attività **a turni** per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78 e che hanno maturato i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2012, il beneficio si consegue con i requisiti indicati in tabella:

Numero di notti in ogni anno	Età anagrafica	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
ANNO 2012		

Da 64 a 71	62	98
Da 72 a 77	61	97
ANNO 2013-2015		
Da 64 a 71	63 anni e 3 mesi	99,3
Da 72 a 77	62 anni e 3 mesi	98,3
ANNO 2016-2018		
Da 64 a 71	63 anni e 7 mesi	99,7
Da 72 a 77	62 anni e 7 mesi	98,7

La **pensione anticipata** riservata ai lavoratori addetti ad attività usuranti **decorre** dal tredicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (cosiddetta **finestra "mobile"**).

Note

Autore immagine: 123rf com